

LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 30 SETTEMBRE 2008

“NUOVO ORDINAMENTO E DISCIPLINA DELLE COMUNITA' MONTANE”

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

SOMMARIO

CAPO I - FINALITÀ, PRINCIPI, ED ASSETTO TERRITORIALE E FUNZIONALE DELLE COMUNITÀ MONTANE

- Art. 1** Finalità
- Art. 2** Principi in materia di comunità montane
- Art. 3** Individuazione degli ambiti territoriali delle comunità montane
- Art. 4** Funzioni delle comunità montane

CAPO II - AUTONOMIA NORMATIVA

- Art. 5** Autonomia statutaria
- Art. 6** Approvazione dello statuto
- Art. 7** Autonomia regolamentare

CAPO III – ASSETTO STRUTTURALE

- Art. 8** Organi delle comunità montane
- Art. 9** Il consiglio generale
- Art. 10** Funzioni del consiglio generale
- Art. 11** La giunta
- Art. 12** Il presidente della comunità montana
- Art. 13** Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del presidente della comunità montana e dei componenti la giunta
- Art. 14** Compensi

Art. 15 Uffici e personale della comunità montana

Capo IV – PROGRAMMAZIONE

Art. 16 Attività di programmazione

Art. 17 Piano pluriennale di sviluppo socio-economico

Art. 18 Programma annuale operativo di attuazione

CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19 Abrogazioni ed approvazioni degli statuti

Art. 20 Successione nei rapporti giuridici attivi e passivi

Art. 21 Decorrenza delle modifiche territoriali e rinnovo degli organi

Art. 22 Disposizioni di natura finanziaria

Art. 23 Disposizioni in materia di personale

Art. 24 Disposizioni in materia di incentivi e di interventi per i territori montani

Art. 25 Disposizioni in materia di forestazione e bonifica montana

Art. 26 Disposizioni in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali

Art. 27 Entrata in vigore

ALLEGATO A – Elenco delle comunità montane la cui composizione va integrata ai fini del riparto dei Fondi per la Montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 ed all'articolo 18 della legge regionale 17 novembre 1998, n. 17

CAPO I

**FINALITÀ, PRINCIPI ED ASSETTO TERRITORIALE E FUNZIONALE
DELLE COMUNITÀ MONTANE**

Art. 1

Finalità

1. Nelle more del riassetto delle competenze amministrative degli enti locali, la Regione provvede al riordino della disciplina delle comunità montane e dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, al fine di elevare il livello di qualità delle prestazioni e di ridurre complessivamente gli oneri organizzativi, procedurali e finanziari, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
2. La Regione, nel rispetto dell'articolo 44, comma 2, della Costituzione ed in conformità con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, persegue i seguenti obiettivi:
 - a) il riordino territoriale, rispetto al quale attua la riforma delle comunità montane, con la revisione dei rispettivi ambiti territoriali e la loro valorizzazione quali enti di presidio dei territori montani e di esercizio associato delle funzioni e di programmazione economica e pianificazione di sviluppo su area vasta di carattere montano;
 - b) il graduale superamento della sovrapposizione di enti di governo e di gestione dei servizi negli stessi ambiti territoriali, mediante unificazione in capo ad un solo ente di compiti e responsabilità;
 - c) lo sviluppo della qualità complessiva delle prestazioni dei livelli di governo;
 - d) la partecipazione delle popolazioni montane al processo di sviluppo socio-economico della montagna, favorendo, in particolare, le condizioni di residenza, di sviluppo demografico, di mantenimento delle tradizioni locali e la crescita culturale, professionale ed economica.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle comunità montane individuati ai sensi dell'articolo 3.

Art. 2

Principi in materia di comunità montane

1. Le comunità montane della Campania sono composte da comuni classificati montani e parzialmente montani secondo la vigente normativa statale, di norma appartenenti alla stessa provincia.

2. Sono esclusi, indipendentemente dalla classificazione, i comuni costieri ed i comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti in base ai dati dell'ultimo censimento ufficiale.

Art. 3

Individuazione degli ambiti territoriali delle comunità montane

1. Sono individuate in Regione Campania le seguenti comunità montane:

1) Comunità montana Monte Santa Croce:

Conca della Campania (CE), Galluccio (CE), Mignano Monte Lungo (CE), Presenzano (CE), Rocca d'Evandro (CE), Roccamonfina (CE), San Pietro Infine (CE), Tora e Piccilli (CE);

2) Comunità montana Matese:

Ailano (CE), Alife (CE), Capriati a Volturno (CE), Castello del Matese (CE), Ciorlano (CE), Fontegreca (CE), Gallo Matese (CE), Gioia Sannitica (CE), Letino (CE), Piedimonte Matese (CE), Prata Sannita (CE), Pratella (CE), Raviscanina (CE), San Gregorio Matese (CE), San Potito Sannitico (CE), Sant'Angelo d'Alife (CE), Valle Agricola (CE);

3) Comunità montana Monte Maggiore:

Castel di Sasso (CE), Dragoni (CE), Formicola (CE), Giano Vetusto (CE), Liberi (CE), Pietramelara (CE), Pontelatone (CE), Roccaromana (CE), Rocchetta e Croce (CE);

4) Comunità montana Titerno e Alto Tammaro:

Campolattaro (BN), Castelpagano (BN), Cerreto Sannita (BN), Circello (BN), Colle Sannita (BN), Cusano Mutri (BN), Faicchio (BN), Guardia Sanframondi (BN), Morcone (BN), Pietraraja (BN), Pontelandolfo (BN), Reino (BN), San Lorenzello (BN), San Lupo (BN), San Salvatore Telesino (BN), Santa Croce del Sannio (BN), Sassinoro (BN);

5) Comunità montana Taburno:

Arpaia (BN), Bonea (BN), Bucciano (BN), Cautano (BN), Forchia (BN), Frasso Telesino (BN), Moiano (BN), Paolisi (BN), Sant'Agata De' Goti (BN), Solopaca (BN), Tocco Caudio (BN), Vitulano (BN);

6) Comunità montana Fortore:

Apice (BN), Baselice (BN), Buonalbergo (BN), Castelfranco in Miscano (BN), Castelvetere in Val Fortore (BN), Foiano di Val Fortore (BN), Ginestra degli Schiavoni (BN), Molinara (BN), Montefalcone di Val Fortore (BN), San Bartolomeo in Galdo (BN), San Giorgio la Molara (BN), San Marco dei Cavoti (BN);

7) Comunità montana Partenio - Vallo Di Lauro:

Avella (AV), Baiano (AV), Cervinara (AV), Lauro (AV), Mercogliano (AV), Monteforte Irpino (AV), Montefusco (AV), Moschiano (AV), Mugnano del Cardinale (AV), Ospedaletto d'Alpinolo (AV), Pannarano (BN), Pietrastornina (AV), Quadrelle (AV), Quindici (AV), Roccarainola (NA), Rotondi (AV), San Martino Valle Caudina (AV), Santa Paolina (AV), Sant'Angelo a Scala (AV), Sirignano (AV), Summonte (AV), Tau-

rano (AV), Torrioni (AV), Visciano (NA);

8) Comunità montana Ufita:

Carife (AV), Casalbore (AV), Castel Baronìa (AV), Flumeri (AV), Frigento (AV), Greci (AV), Montaguto (AV), Montecalvo Irpino (AV), San Nicola Baronìa (AV), San Sossio Baronìa (AV), Savignano Irpino (AV), Scampitella (AV), Trevico (AV), Vallata (AV), Vallesaccarda (AV), Villanova del Battista (AV), Zungoli (AV);

9) Comunità montana Alta Irpinia:

Andretta (AV), Aquilonia (AV), Bisaccia (AV), Cairano (AV), Calitri (AV), Conza della Campania (AV), Guardia Lombardi (AV), Lacedonia (AV), Lioni (AV), Monteverde (AV), Morra de Sanctis (AV), Rocca San Felice (AV), Sant'Andrea di Conza (AV), Sant'Angelo dei Lombardi (AV), Teora (AV), Torella dei Lombardi (AV);

10) Comunità montana Terminio Cervialto:

Bagnoli Irpino (AV), Calabritto (AV), Caposele (AV), Cassano Irpino (AV), Castelfranci (AV), Castelvete re sul Calore (AV), Chiusano di San Domenico (AV), Montella (AV), Montemarano (AV), Nusco (AV), Salza Irpina (AV), San Mango sul Calore (AV), Santa Lucia di Serino (AV), Santo Stefano del Sole (AV), Senerchia (AV), Serino (AV), Sorbo Serpico (AV), Volturara Irpina (AV);

11) Comunità montana Irno - Solofrana:

Baronissi (SA), Bracigliano (SA), Calvanico (SA), Fisciano (SA), Forino (AV), Montoro Inferiore (AV), Montoro Superiore (AV), Siano (SA), Solofra (AV);

12) Comunità montana Monti Picentini:

Acerno (SA), Castiglione del Genovesi (SA), Giffoni Sei Casali (SA), Giffoni Valle Piana (SA), Montecorvino Rovella (SA), Olevano sul Tusciano (SA), San Cipriano Picentino (SA);

13) Comunità montana Tanagro - Alto e Medio Sele:

Auletta (SA), Buccino (SA), Caggiano (SA), Campagna (SA), Castelnuovo di Conza (SA), Colliano (SA), Contursi Terme (SA), Laviano (SA), Oliveto Citra (SA), Palomonte (SA), Ricigliano (SA), Romagnano al Monte (SA), Salvitelle (SA), San Gregorio Magno (SA), Santomenna (SA), Valva (SA);

14) Comunità montana Alburni:

Aquara (SA), Bellosguardo (SA), Castelcivita (SA), Controne (SA), Corleto Monforte (SA), Ottati (SA), Petina (SA), Postiglione (SA), Roscigno (SA), Sant'Angelo a Fasanello (SA), Serre (SA), Sicignano degli Alburni (SA);

15) Comunità montana Calore Salernitano:

Albanella (SA), Altavilla Silentina (SA), Campora (SA), Castel San Lorenzo (SA), Felitto (SA), Laurino (SA), Magliano Vetere (SA), Monteforte Cilento (SA), Piaggine (SA), Roccadaspide (SA), Sacco (SA), Stio (SA), Trentinara (SA), Valle dell'Angelo (SA);

16) Comunità montana Vallo di Diano:

Atena Lucana (SA), Buonabitacolo (SA), Casalbuono (SA), Monte San Giacomo (SA), Montesano sulla Marcellana (SA), Padula (SA), Polla (SA), Sala Consilina (SA), San Pietro al Tanagro (SA), San Rufò (SA), Sant'Arsenio (SA), Sanza (SA), Sassano (SA), Teggiano (SA);

17) Comunità montana Gelbison e Cervati:

Cannalonga (SA), Ceraso (SA), Gioi (SA), Moio della Civitella (SA), Novi Velia (SA), Orria (SA), Perito (SA), Vallo della Lucania (SA);

18) Comunità montana Alento Monte Stella:

Cicerale (SA), Laureana Cilento (SA), Lustra (SA), Ogliastro Cilento (SA), Omignano (SA), Perdifumo (SA), Prignano Cilento (SA), Rutino (SA), Serramezzana (SA), Sessa

Cilento (SA), Stella Cilento (SA);

19) Comunità montana Bussento - Lambro e Mingardo:

Casaletto Spartano (SA), Caselle in Pittari (SA), Celle di Bulgheria (SA), Cuccaro Vetere (SA), Futani (SA), Laurito (SA), Montano Antilia (SA), Morigerati (SA), Rocca-gloriosa (SA), Rofrano (SA), San Mauro la Bruca (SA), Torraca (SA), Torre Orsaia (SA), Tortorella (SA);

20) Comunità montana Monti Lattari:

Agerola (NA), Casola di Napoli (NA), Corbara (SA), Lettere (NA), Pimonte (NA), Sant'Egidio del Monte Albino (SA), Scala (SA), Tramonti (SA).

2. In occasione del censimento decennale della popolazione si procede all'aggiornamento dei dati demografici dei comuni inseriti nelle comunità montane; laddove uno dei comuni dovesse aver superato la popolazione di ventimila abitanti, il relativo rappresentante è automaticamente escluso dagli organi della comunità montana e il presidente della giunta regionale con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei dati, procede all'aggiornamento della composizione territoriale della medesima comunità.

3. Se il comune escluso perché avente popolazione superiore ai ventimila abitanti dovesse, in occasione del censimento decennale della popolazione, scendere al di sotto di tale soglia demografica può fare richiesta di inclusione in una comunità montana; in tal caso il presidente della giunta regionale, previa verifica da parte delle strutture regionali, procede con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla richiesta, all'aggiornamento della composizione territoriale della relativa comunità; il comune per il quale è intervenuta l'inclusione procede alla nomina del proprio rappresentante con le modalità di cui all'articolo 9 entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 4

Funzioni delle comunità montane

1. La comunità montana svolge funzioni di difesa del suolo e dell'ambiente. A tal fine realizza opere pubbliche e di bonifica montana atte a prevenire fenomeni di alterazione naturale del suolo e danni al patrimonio boschivo. La comunità montana, altresì, attraverso l'attuazione dei piani pluriennali di sviluppo, dei programmi annuali operativi e di progetti integrati di intervento speciale per la montagna e nel quadro della programmazione di sviluppo provinciale e regionale, promuove lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, anche garantendo, d'intesa con altri enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita. La comunità montana inoltre concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla valorizzazione della cultura locale e favorisce l'elevazione culturale e professionale delle popolazioni montane.

2. La comunità montana esercita le funzioni amministrative ad essa delegate dai comuni di riferimento ai fini dell'esercizio in forma associata. Esercita altresì ogni altra funzione conferita dalle province e dalla regione, in particolare quelle di cui alla legge regionale 4 novembre 1998, n. 17. La comunità montana in particolare:

- a) gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dalle leggi nazionali e regionali;
- b) esercita le funzioni ed i servizi comunali ad essa delegati che i comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata;

3. Ai fini dell'accesso ai contributi erogati dalla regione a sostegno dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, i comuni appartenenti ad una comunità montana possono partecipare alle selezioni esclusivamente attraverso la comunità montana di appartenenza.

4. La comunità montana può accedere ai contributi purché abbia assunto l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali mediante esplicito ed apposito atto di delega da parte dei comuni ad essa appartenenti.
5. La regione non corrisponde alcun contributo alle associazioni di comuni costituite mediante la convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il cui territorio coincida, in tutto o in parte, con quello di una comunità montana.
6. I comuni classificati non montani completamente interclusi in una comunità montana o tra due comunità montane possono accedere alle selezioni per l'accesso ai contributi a sostegno dell'associazionismo in convenzione con la relativa comunità montana.

CAPO II AUTONOMIA NORMATIVA

Art. 5 Autonomia statutaria

1. Le comunità montane hanno autonomia statutaria, regolamentare e amministrativa nel rispetto dei principi della presente legge.
2. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente in base ai criteri di funzionalità ed economicità di gestione.
3. Lo statuto stabilisce altresì i principi che regolano il funzionamento degli organi, le rispettive competenze nonché, specificamente, le modalità di elezione dell'organo esecutivo.
4. Lo statuto disciplina le forme di collaborazione fra le comunità montane, i comuni e gli altri enti operanti sul territorio e le modalità della partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.
5. Lo statuto della comunità contiene tra l'altro:
 - a) l'indicazione e la provenienza delle risorse finanziarie per il funzionamento della comunità nonché le norme per la disciplina dell'uso dei beni di cui all'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e le altre norme di carattere finanziario;
 - b) le modalità per la nomina del revisore dei conti;
 - c) la possibilità di gestire servizi comunali con le modalità previste dalla normativa regionale vigente.
6. Lo statuto determina altresì la sede e la denominazione della comunità.

Art. 6 Approvazione dello statuto

1. Lo statuto è approvato dal consiglio generale della comunità montana con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.
2. Se tale maggioranza non è raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio generale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
3. Lo statuto, approvato con le modalità di cui al comma 2, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Art. 7

Autonomia regolamentare

1. La comunità montana adotta uno o più regolamenti relativi all'organizzazione ed al funzionamento degli organi, degli uffici, per l'esercizio delle funzioni, per la tutela dei diritti di partecipazione e di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi, nonché gli altri regolamenti espressamente previsti da norme statali e regionali, in quanto compatibili con le funzioni dell'ente.

CAPO III

ASSETTO STRUTTURALE

Art. 8

Organi delle comunità montane

1. Gli organi della comunità montana sono:
- a) il consiglio generale;
 - b) la giunta
 - c) il presidente della comunità montana.

Art. 9

Il consiglio generale

1. Il consiglio generale è composto dai sindaci dei comuni partecipanti o da loro delegati, scelti dai sindaci tra gli assessori e i consiglieri dei rispettivi comuni. Lo statuto della comunità montana può prevedere, senza oneri aggiuntivi, che del consiglio generale faccia parte, oltre al sindaco, un consigliere eletto dalla minoranza consiliare di ciascuno dei comuni della comunità montana. Nel consiglio generale della comunità montana così composto ciascun sindaco, o suo delegato, dispone di due voti e quello della minoranza di un voto.
2. Gli atti dei consigli comunali, relativi alla elezione dei rappresentanti in seno al consiglio generale, una volta divenuti esecutivi, sono inviati ai presidenti uscenti delle comunità montane o al presidente della giunta regionale, se trattasi di comunità montane prive di organi costituiti.
3. I consigli generali delle comunità montane sono convocati come segue:
 - a) dal presidente uscente della comunità montana, entro dieci giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 2;
 - b) dal presidente della giunta regionale, entro dieci giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 2, se trattasi di comunità montane prive di organi costituiti.
4. I consigli generali delle comunità montane nella prima riunione sono presieduti dal consigliere più anziano di età.
5. Il consiglio generale dura in carica cinque anni con decorrenza dalla data di insediamento. Quarantacinque giorni prima della scadenza i comuni partecipanti provvedono al suo integrale rinnovo.
6. Se alla data di scadenza del consiglio generale uno o più consigli comunali non hanno ancora proceduto alla nomina del proprio rappresentante, il rappresentante in seno al consiglio generale, fino all'effettiva nomina, è individuato nella persona del sindaco. I predetti consigli comunali procedono alla nomina del proprio rappresentante comunque entro trenta giorni dalla scadenza del consiglio generale.
7. In caso di rinnovo dei consigli comunali, la nomina del relativo rappresentante in seno al consiglio generale della comunità avviene nella prima seduta utile del rinnovato consiglio

comunale.

8. I rappresentanti nominati in occasione dei rinnovi dei consigli comunali restano in ogni caso in carica non oltre la scadenza del consiglio generale.

9. In caso di rinnovo dei consigli comunali di almeno la metà dei comuni partecipanti si procede all'integrale rinnovo del consiglio generale.

10. I rappresentanti nominati dai consigli comunali perdono tale qualità quando perdono la qualità di consigliere comunale per qualsiasi causa.

11. In materia di ineleggibilità e incompatibilità si applicano le norme di cui al titolo III, capo II, del decreto legislativo n. 267/2000; in ogni caso costituisce causa di ineleggibilità la sussistenza della condizione di dipendente della comunità montana o dei comuni ad essa appartenenti.

12. Nel caso di cui al comma 10 i relativi consigli comunali procedono nella prima seduta alla nomina di un nuovo rappresentante; nelle more della nomina da parte del consiglio comunale, il rappresentante in seno al consiglio generale è individuato nella persona del sindaco.

13. Nel caso in cui nei confronti di un rappresentante di un comune intervenga una delle condizioni di sospensione di diritto di cui all'art. 59 del decreto legislativo n. 267/2000, il consiglio comunale procede nella prima seduta alla nomina di un nuovo rappresentante; nelle more della nomina da parte del consiglio comunale, il rappresentante in seno al consiglio generale è individuato nella persona del sindaco.

14. Nei casi in cui allo scioglimento del consiglio comunale consegua la nomina di un commissario straordinario ai sensi del comma 3 dell'articolo 141 del decreto legislativo n. 267/2000, o nei casi di nomina della commissione straordinaria ai sensi dell'articolo 144 del medesimo decreto legislativo n. 267/2000, il commissario o il presidente della commissione diviene automaticamente componente del consiglio generale della comunità.

15. Nei casi in cui il prefetto proceda, nelle more del perfezionamento delle procedure di scioglimento di cui al comma 14, alla nomina di un commissario, il rappresentante del comune interessato conserva la rappresentanza in seno al consiglio generale sino alla nomina da parte del Presidente della Repubblica del commissario straordinario o della commissione straordinaria di cui agli articoli 141 e 144 del decreto legislativo n. 267/2000.

16. Il consiglio generale esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo consiglio generale. Il presidente e la giunta, decaduti per effetto della scadenza del consiglio generale, restano in carica fino alla nomina dei successori da effettuarsi nella prima seduta del rinnovato consiglio generale.

17. Il funzionamento del consiglio generale è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti; il regolamento prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei componenti necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di un terzo dei componenti, senza computare a tal fine il presidente della comunità montana.

18. Se la delimitazione territoriale delle comunità montane è modificata con l'aggiunta e l'eliminazione di uno o più comuni, il consiglio generale è automaticamente integrato o diminuito dai rappresentanti dei comuni aggiunti o eliminati.

Art. 10 **Funzioni del consiglio generale**

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo della comunità montana.
2. Il consiglio generale elegge nella prima seduta, nel proprio seno, il presidente della comunità montana con le modalità stabilite dallo statuto.
3. Il consiglio generale delibera i seguenti atti fondamentali:
 - a) lo statuto ed i regolamenti, ad esclusione di quello concernente l'ordinamento degli uffici e dei servizi, di competenza della Giunta, per il quale esprime solo i criteri direttivi;
 - b) il piano pluriennale per lo sviluppo socio-economico, i suoi aggiornamenti con le indicazioni urbanistiche relative, i programmi pluriennali di opere e interventi ed i programmi annuali operativi di attuazione;
 - c) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;
 - d) qualsiasi decisione in tema di esercizio associato di funzioni comunali comprese le eventuali convenzioni con altri amministrazioni pubbliche per la costituzione e la modificazione di altre forme associative, compresi gli accordi di programma;
 - e) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - f) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio generale o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta o di altri funzionari;
 - g) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito territoriale della comunità montana da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla elezione del presidente e della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico.
 - h) la contrazione di mutui e i relativi piani finanziari;
 - i) qualsiasi atto che non rientri nell'ordinaria amministrazione.
4. Le deliberazioni di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi della comunità montana salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che possono essere assunte dalla giunta e sono sottoposte a ratifica del consiglio generale nella sua prima seduta da tenersi entro sessanta giorni, a pena di decadenza.

Art. 11 **La giunta**

1. Il consiglio generale elegge tra i propri componenti la giunta con le modalità stabilite dallo statuto.
2. La giunta è composta, oltre che dal presidente della comunità che la presiede, da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a due nelle comunità con un numero di comuni fino a quattordici, o non superiore a quattro nelle comunità montane con un numero di comuni superiore a quattordici.
3. I componenti la giunta conservano la qualità di componenti il consiglio generale.
4. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al consiglio generale e che non rientrino tra le competenze, attribuite dalla legge o dallo statuto, al presidente o ai dirigenti o ai funzionari responsabili. La giunta collabora altresì con il presidente nell'esecuzione degli atti e nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio generale.

Art. 12

Il presidente della comunità montana

1. Il presidente ha la rappresentanza legale della comunità montana, convoca e presiede la giunta ed il consiglio generale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.
2. Il presidente della comunità montana resta in carica fino alla perdita per qualsiasi causa della qualità di componente del consiglio comunale del comune di appartenenza ed in ogni caso non oltre cinque anni dalla nomina.
3. Il presidente della comunità montana cessa dalla carica in caso di approvazione da parte del consiglio generale di motivata mozione di sfiducia da esprimersi con le forme e le modalità previste dallo statuto.

Art. 13

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del presidente della comunità montana e dei componenti la giunta

1. Le dimissioni, l'impedimento, la rimozione, la decadenza, la sospensione o il decesso del presidente della comunità montana, o di un numero di componenti la giunta superiore alla metà di quanto previsto all'articolo 11, comportano la decadenza dell'organo esecutivo.
2. Nei casi di cui al comma 1, il consiglio generale, convocato dal componente più anziano di età, procede entro trenta giorni alla nomina dei nuovi organi.
3. In caso di impedimento transitorio il presidente della comunità montana è sostituito dal vicepresidente, se previsto dallo statuto, o dal componente la giunta più anziano di età.
4. In caso di impedimento permanente, rimozione o decesso del presidente, fino all'effettiva nomina dei nuovi organi, il componente il consiglio generale più anziano di età assume la rappresentanza legale dell'ente e l'esercizio delle funzioni di ordinaria amministrazione.
5. Negli altri casi di cui al comma 1, il presidente, limitatamente alla rappresentanza legale ed agli atti di ordinaria amministrazione, rimane in carica fino alla nomina dei nuovi organi.

Art. 14

Compensi

1. Ai componenti del consiglio generale spetta un gettone di presenza per le sedute nella misura del quaranta per cento di quella fissata dal comma 2 dell'articolo 82 del decreto legislativo n. 267/2000 così come modificato dall'articolo 2, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Al presidente della comunità montana ed agli assessori spetta l'indennità di funzione nella misura del quaranta per cento di quella fissata dal comma 8, lett. c), dell'articolo 82 del decreto legislativo n. 267/2000 così come rideterminata dall'articolo 2, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Si applica in ogni caso il divieto di cumulo delle indennità di cui al comma 5 dell'articolo 82 del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 15

Uffici e personale della comunità montana

1. In materia di ordinamento degli uffici e del personale e di responsabilità dei funzionari si applicano, per quanto compatibili, i principi e le norme contenuti nel decreto legislativo n. 267/2000 e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Non è consentita la costituzione di uffici di supporto agli organi di direzione politica e la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 267/2000.
3. Non è consentita la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 267/2000.

CAPO IV

PROGRAMMAZIONE

Art. 16

Attività di programmazione

1. La comunità montana, per il raggiungimento delle proprie finalità, adegua la propria azione al metodo della programmazione ed alla collaborazione interistituzionale.
2. A tal fine adotta, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione e dei documenti di programmazione finanziaria previsti dalle vigenti norme, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed il programma annuale operativo di attuazione.

Art. 17

Piano pluriennale di sviluppo socio-economico

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è lo strumento unitario di programmazione dell'attività della comunità montana. Esso è approvato, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, di cui ne costituisce un allegato obbligatorio, dal consiglio generale su proposta della giunta.
2. La giunta predispose il piano tenendo conto delle previsioni e degli strumenti urbanistici vigenti.
3. Il piano, che ha durata minima triennale, ricomprende tutte le opere e gli interventi che la comunità intende realizzare nell'esercizio dei compiti istituzionali, delle funzioni attribuite e di quelle delegate, nonché gli interventi speciali che la comunità intende realizzare in base a leggi statali, regionali o a normative comunitarie.
4. Per l'attuazione del piano le comunità montane possono promuovere la stipula, con le amministrazioni interessate, di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 18

Programma annuale operativo di attuazione

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si realizza attraverso il programma annuale operativo di attuazione. Esso è approvato, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, di cui ne costituisce un allegato obbligatorio, dal consiglio generale su proposta della giunta.
2. Il programma aggiorna, anno per anno, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e contiene, oltre all'elenco degli interventi e delle opere e che la comunità intende realizzare nell'esercizio di riferimento, anche l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati nel bilancio della comunità montana ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello stato, della regione o di altri enti pubblici, già stanziati nei relativi bilanci.
3. Ai fini dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, il programma contiene l'elenco dei servizi che si intende attivare nell'esercizio finanziario, le dotazioni patrimoniali e di personale, i rapporti finanziari con i comuni partecipanti, gli obblighi e le garanzie ed il relativo piano di gestione.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

Abrogazioni e approvazione degli statuti

1. Dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 15 aprile 1998, n. 6, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21 della presente legge. E' abrogata, altresì, ogni altra disposizione legislativa regionale incompatibile con le norme della presente legge.
2. I nuovi statuti sono approvati dai consigli generali, su proposta del presidente, con le modalità indicate all'articolo 6, entro novanta giorni dall'insediamento dei nuovi organi.
3. Nel caso in cui i consigli generali non provvedano all'approvazione degli statuti entro il termine indicato al comma 2, il presidente della giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, procede alla nomina di un commissario ad acta.

Art. 20

Successione nei rapporti giuridici attivi e passivi

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, e per la successione nei rapporti giuridici attivi e passivi, si dispone quanto segue:
 - a) sono costituite per accorpamento le seguenti comunità montane:
 - 1) la comunità montana Titerno e Alto Tammaro è costituita per accorpamento delle comunità montane Zona del Titerno e Zona Alto Tammaro;
 - 2) la comunità montana Partenio - Vallo Di Lauro è costituita per accorpamento delle comunità montane Zona Partenio, Zona Vallo di Lauro e Baianese e Zona Montedonico Tribucco;
 - 3) la comunità montana Tanagro - Alto e Medio Sele è costituita per accorpamento delle comunità montane Zona del Tanagro e Zona Alto e Medio Sele;
 - 4) la comunità montana Bussento - Lambro e Mingardo è costituita per accorpamento delle comunità montane Zona Bussento e Zona Lambro e Mingardo;
 - 5) la comunità montana dei Monti Lattari è costituita per accorpamento delle comunità

- montane Zona Penisola Sorrentina e Zona Penisola Amalfitana;
- b) la comunità montana Zona Serinese Solofrana è soppressa ed i relativi comuni confluiscono come segue:
- 1) il comune di Monteforte Irpino (AV) confluisce nella comunità montana Partenio - Vallo Di Lauro;
 - 2) i comuni di Santa Lucia di Serino (AV), Santo Stefano del Sole (AV) e Serino (AV) confluiscono nella comunità montana Terminio Cervialto;
 - 3) i comuni di Forino (AV), Montoro Inferiore (AV), Montoro Superiore (AV) e Solofra (AV) confluiscono nella comunità montana Irno - Solofrana;
- c) Sono interprovinciali le seguenti comunità montane:
- 1) comunità montana Partenio - Vallo di Lauro (provincia di Avellino, provincia di Benevento e provincia di Napoli);
 - 2) comunità montana Irno - Solofrana (provincia di Avellino e provincia di Salerno);
 - 3) comunità montana Monti Lattari (provincia di Napoli e provincia di Salerno).
2. Le comunità montane di cui al comma 1, lett. a), succedono alle comunità montane preesistenti in tutti i rapporti attivi e passivi in essere ed in tutte le competenze amministrative precedentemente gestite.
3. Per la definizione delle modalità di successione nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle comunità montane di cui al comma 1, lett. b), il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dall'insediamento dei nuovi organi, nomina un commissario di liquidazione. Il commissario di liquidazione conclude i propri lavori entro centottanta giorni dall'insediamento.

Art. 21

Decorrenza delle modifiche territoriali e rinnovo degli organi

1. Le modifiche territoriali decorrono a far data dal novantesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge.
2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge i consigli dei comuni partecipanti eleggono i propri rappresentanti con le modalità indicate all'articolo 9; decorso inutilmente il termine, fino alla elezione del rappresentante da parte del consiglio comunale, il rappresentante in seno al consiglio generale è individuato nella persona del sindaco.
3. Gli organi delle preesistenti comunità montane decadono alla data indicata al comma 1.
4. La prima seduta dei consigli generali delle comunità montane nel nuovo assetto territoriale è convocata dal presidente della giunta regionale; nella convocazione è indicata anche la sede nella quale si svolge la prima seduta.
5. Il consiglio generale, convocato con le modalità indicate al comma 4, nella prima seduta è presieduta dal componente più giovane di età.
6. Per le successive sedute del consiglio generale, sino all'adeguamento dello statuto, la sede è indicata di volta in volta nell'atto di convocazione.
7. Nelle more dell'approvazione dello statuto, il presidente della comunità montana è eletto nella prima seduta del consiglio generale a maggioranza assoluta dei componenti.
8. Nella prima seduta, il consiglio generale, su proposta del presidente, elegge, a maggioranza assoluta dei propri componenti, la giunta nella composizione prevista dall'articolo 11, comma 2.

Art. 22**Disposizioni di natura finanziaria**

1. Il consiglio generale delle comunità montane di cui all'articolo 20, comma 1, lett. a), procede, entro trenta giorni dal proprio insediamento, ad approvare il nuovo bilancio di previsione ed i relativi allegati. Il nuovo bilancio di previsione risulta dall'accorpamento dei bilanci delle comunità montane preesistenti.
2. Il tesoriere delle comunità montane di cui all'articolo 20, comma 1, lett. a), è individuato nel tesoriere della comunità montana preesistente, laddove diverso, il cui relativo contratto comporta i minori costi a carico del bilancio; laddove il costo è il medesimo, è individuato nel tesoriere della comunità montana preesistente con il maggior numero di abitanti.
3. Nel caso previsto al comma 2, il tesoriere escluso procede all'estinzione degli ordinativi di pagamento e di incasso giacenti presso di esso entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e trasmette il conto della propria gestione alla nuova comunità montana.
4. In esito alle determinazioni del commissario di liquidazione di cui all'articolo 20, comma 3, fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 3 in ordine all'approvazione del bilancio di previsione da parte delle comunità montane interessate, i relativi consigli generali procedono ad acquisire le risultanze finanziarie con successive variazioni.
5. In materia di ordinamento contabile le comunità montane applicano le disposizioni contenute nella parte II del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 23**Disposizioni in materia di personale**

1. La giunta, entro trenta giorni dall'insediamento, procede a rideterminare la dotazione organica.
2. In particolare, le comunità montane di cui all'articolo 20, comma 1, lett. a), acquisiscono automaticamente il personale amministrativo di ruolo a tempo indeterminato incardinato presso le comunità montane preesistenti.
3. Nel caso delle comunità montane di cui all'articolo 20, comma 1, lett. b), le modalità di trasferimento del personale sono individuate dal commissario di liquidazione di cui all'articolo 20, comma 3.
4. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 267/2000 sono risolti automaticamente alla data di insediamento dei nuovi organi. Successivamente, ai sensi di quanto disposto all'articolo 15, comma 2, non è consentita la costituzione di uffici di supporto agli organi di direzione politica.
5. Relativamente ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 267/2000, in essere alla data di decadenza dei preesistenti organi di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, si applica quanto disposto ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 110 del decreto legislativo n. 267/2000.
6. Sono fatte salve le relative disposizioni in materia di personale addetto alla forestazione.

Art. 24

Disposizioni in materia di incentivi e di interventi per i territori montani

1. Le modifiche territoriali di cui alla presente legge non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 della legge regionale 4 novembre 1998, n. 17, le comunità montane indicate nell'Allegato "A" sono integrate dei comuni interamente montani e parzialmente montani usciti dalle stesse per effetto delle modifiche territoriali conseguenti alla presente legge.
3. In sede di approvazione del piano di riparto del fondo per la montagna, parte regionale e parte statale, la giunta regionale procede ad evidenziare la quota spettante alle comunità montane di cui all'Allegato "A" per effetto dell'inclusione dei comuni indicati nel medesimo allegato.
4. Le comunità di cui all'Allegato "A", in sede di programmazione degli interventi speciali per i territori montani, destinano quota di risorse, di cui al comma 3, ad interventi sui territori dei comuni interessati.
5. In armonia con la legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, nei casi di razionalizzazione o accorpamento dei distretti sanitari ricadenti in territori prevalentemente montani la sede del distretto è ubicata presso il comune capoluogo della comunità montana.

Art. 25

Disposizione in materia di forestazione e bonifica montana

1. In deroga a quanto previsto dalla presente legge, è consentito alle comunità montane il mantenimento delle strutture tecniche di cui all'articolo 3, comma 4 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11.
2. E' altresì consentita la costituzione di strutture tecniche unificate ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267/2000, tra comunità montane, enti parco e consorzi di bonifica operanti sullo stesso territorio. Il personale conferito a tali strutture dalle comunità montane non potrà essere numericamente superiore a quello in dotazione.
3. Le funzioni amministrative di cui alle leggi regionali 24 luglio 2007, n. 8, 24 luglio 2006, n. 14 e 7 maggio 1996, n. 11, articoli 3, 13, 17 e 23 ed Allegato "C" (Prescrizioni di massima e di polizia forestale), nonché gli adempimenti connessi alle violazioni delle norme di cui all'articolo 25 della medesima legge, relative ai territori comunali già facenti parte delle preesistenti comunità montane e non più inclusi nelle nuove perimetrazioni, sono esercitate dalle rispettive comunità montane di nuova costituzione.
4. E' fatto salvo il completamento entro il 31 dicembre 2008 delle opere e delle attività contenute nel Piano Regionale di forestazione e bonifica montana 2008 di cui all'articolo 5 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11.

Art. 26

Disposizione in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali

1. Ai fini dell'accesso ai contributi erogati dalla regione a sostegno dell'associazionismo comunale si dispone quanto segue:
 - a) nel caso delle comunità montane di cui all'articolo 20, comma 1, lett. a), le funzioni ed i servizi gestiti in forma associata dalle comunità montane preesistenti transitano automaticamente in capo alle nuove comunità montane; tali gestioni sopravvivono anche per i

- comuni il cui territorio, per effetto delle modifiche introdotte con la presente legge, non facciano più parte di una comunità montana;
- b) nel caso delle comunità montane di cui all'articolo 20, comma 1, lett. b):
- 1) se le funzioni ed i servizi gestiti in forma associata dalle comunità montane preesistenti riguardano un ambito territoriale completamente intercluso o anche parzialmente incluso in una sola comunità montana, tali gestioni transitano automaticamente in capo a quest'ultima;
 - 2) se le funzioni ed i servizi gestiti in forma associata dalle comunità montane preesistenti riguardano un ambito territoriale a cavallo di entrambe le comunità montane nella nuova configurazione territoriale o al di fuori del territorio comunitario, tali gestioni si sciolgono automaticamente, ed i relativi comuni possono partecipare alle selezioni ai sensi dell'articolo 4, comma 3;
- c) nel caso delle altre comunità montane, sono fatte salve tutte le funzioni ed i servizi gestiti in forma associata dalle comunità montane alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nel caso in cui, all'entrata in vigore della presente legge, esistano delle unioni di comuni già costituite il cui territorio, in tutto o in parte, si sovrapponga con il territorio di una comunità montana, le citate unioni, entro novanta giorni, ai fini dell'accesso ai contributi a sostegno dell'associazionismo, possono trasferire mediante atto formale la titolarità delle gestioni associate attivate in capo alla comunità stessa.
3. La comunità montana procede ad assumere formalmente la gestione associata delle funzioni e dei servizi di cui al comma 2 e, con deliberazione del consiglio generale, può attribuire la disponibilità delle relative risorse finanziarie al comune capofila dell'unione espressamente identificato nell'atto di trasferimento di cui al comma 2.
4. L'atto di trasferimento dell'unione di cui al comma 2 e l'atto di assunzione della comunità montana delle relative gestioni associate sono trasmessi alla regione entro dieci giorni dalla loro adozione.
5. In caso di eventi calamitosi, il presidente della comunità montana impegna tutte le risorse umane e strumentali di cui dispone a favore dei comuni colpiti.

Art. 27 **Entrata in vigore**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

30 settembre 2008

Bassolino

ALLEGATO "A" – Elenco delle comunità montane la cui composizione va integrata ai fini del riparto dei Fondi per la Montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 ed all'articolo 18 della legge regionale 17 novembre 1998, n. 17

(In coda per ciascuna comunità su fondo grigio sono indicati i comuni da integrare ai fini del riparto dei fondi)

N.	NOME COMUNITÀ MONTANA	NOME COMUNE	PROV.	CLASS.	CONT.	
8	COMUNITA' MONTANA UFITA	CARIFE	AV	T	1	
		CASALBORE	AV	T	1	
		CASTEL BARONIA	AV	P	1	
		FLUMERI	AV	P	1	
		FRIGENTO	AV	P	1	
		GRECI	AV	T	1	
		MONTAGUTO	AV	T	1	
		MONTECALVO IRPINO	AV	P	1	
		SAN NICOLA BARONIA	AV	T	1	
		SAN SOSSIO BARONIA	AV	T	1	
		SAVIGNANO IRPINO	AV	T	1	
		SCAMPITELLA	AV	T	1	
		TREVICO	AV	T	1	
		VALLATA	AV	T	1	
		VALLESACCARDA	AV	T	1	
		VILLANOVA DEL BATTISTA	AV	T	1	
		ZUNGOLI	AV	T	1	
	ARIANO IRPINO	AV	T	1		
				Totale	18	
11	COMUNITA' MONTANA IRNO - SOLOFRANA	BARONISSI	SA	P	1	
		BRACIGLIANO	SA	T	1	
		CALVANICO	SA	T	1	
		FISCIANO	SA	P	1	
		FORINO	AV	P	1	
		MONTORO INFERIORE	AV	P	1	
		MONTORO SUPERIORE	AV	P	1	
		SIANO	SA	T	1	
		SOLOFRA	AV	P	1	
			MERCATO SAN SEVERINO	SA	P	1
				Totale	10	
15	COMUNITA' MONTANA CALORE SALERNITANO	ALBANELLA	SA	P	1	
		ALTA VILLA SILENTINA	SA	P	1	
		CAMPORA	SA	T	1	
		CASTEL SAN LORENZO	SA	T	1	
		FELITTO	SA	T	1	
		LAURINO	SA	T	1	
		MAGLIANO VETERE	SA	T	1	
		MONTEFORTE CILENTO	SA	T	1	
		PIAGGINE	SA	T	1	
		ROCCADASPIDE	SA	T	1	
		SACCO	SA	T	1	
		STIO	SA	T	1	
		TRENTINARA	SA	T	1	
		VALLE DELL'ANGELO	SA	T	1	
	CAPACCIO	SA	P	1		
				Totale	14	
18	COMUNITA' MONTANA ALENTO MONTE STELLA	CICERALE	SA	T	1	
		LAUREANA CILENTO	SA	T	1	
		LUSTRA	SA	T	1	
		OGLIASTRO CILENTO	SA	T	1	
		OMIGNANO	SA	T	1	
		PERDIFUMO	SA	T	1	
		PRIGNANO CILENTO	SA	T	1	
		RUTINO	SA	P	1	
		SERRAMEZZANA	SA	T	1	
		SESSA CILENTO	SA	T	1	
		STELLA CILENTO	SA	T	1	
			MONTECORICE	SA	T	1
			POLLICA	SA	T	1
			SAN MAURO CILENTO	SA	T	1
				Totale	14	

N.	NOME COMUNITÀ MONTANA	NOME COMUNE	PROV.	CLASS.	CONT.
19	COMUNITA' MONTANA BUSSENTO E LAMBRO E MIN-GARDO	ALFANO	SA	NM	1
		CASALETTO SPARTANO	SA	T	1
		CASELLE IN PITTARI	SA	T	1
		CELLE DI BULGHERIA	SA	T	1
		CUCCARO VETERE	SA	T	1
		FUTANI	SA	T	1
		LAURITO	SA	T	1
		MONTANO ANTILIA	SA	T	1
		MORIGERATI	SA	T	1
		ROCCAGLIORIOSA	SA	T	1
		ROFRANO	SA	T	1
		SAN MAURO LA BRUCA	SA	T	1
		TORRACA	SA	T	1
		TORRE ORSAIA	SA	T	1
		TORTORELLA	SA	T	1
		<i>ASCEA</i>	SA	<i>T</i>	<i>1</i>
		<i>CAMEROTA</i>	SA	<i>T</i>	<i>1</i>
		<i>CENTOLA</i>	SA	<i>T</i>	<i>1</i>
		<i>PISCIOTTA</i>	SA	<i>P</i>	<i>1</i>
		<i>SAN GIOVANNI A PIRO</i>	SA	<i>T</i>	<i>1</i>
<i>ISPANI</i>	SA	<i>T</i>	<i>1</i>		
<i>SANTA MARINA</i>	SA	<i>T</i>	<i>1</i>		
<i>SAPRI</i>	SA	<i>T</i>	<i>1</i>		
<i>VIBONATI</i>	SA	<i>T</i>	<i>1</i>		
Totale					24
20	COMUNITA' MONTANA MONTI LATTARI	AGEROLA	NA	T	1
		CASOLA DI NAPOLI	NA	P	1
		CORBARA	SA	T	1
		LETTERE	NA	P	1
		PIMONTE	NA	T	1
		SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	SA	P	1
		SCALA	SA	T	1
		TRAMONTI	SA	T	1
		<i>GRAGNANO</i>	NA	<i>P</i>	<i>1</i>
		<i>MASSA LUBRENSE</i>	NA	<i>P</i>	<i>1</i>
		<i>PIANO DI SORRENTO</i>	NA	<i>P</i>	<i>1</i>
		<i>SANT'AGNELLO</i>	NA	<i>P</i>	<i>1</i>
		<i>SORRENTO</i>	NA	<i>P</i>	<i>1</i>
		<i>VICO EQUENSE</i>	NA	<i>P</i>	<i>1</i>
		<i>AMALFI</i>	SA	<i>T</i>	<i>1</i>
		<i>ATRANI</i>	SA	<i>T</i>	<i>1</i>
		<i>CETARA</i>	SA	<i>T</i>	<i>1</i>
		<i>CONCA DEI MARINI</i>	SA	<i>T</i>	<i>1</i>
		<i>FURORE</i>	SA	<i>T</i>	<i>1</i>
		<i>MAIORI</i>	SA	<i>T</i>	<i>1</i>
		<i>MINORI</i>	SA	<i>T</i>	<i>1</i>
		<i>POSITANO</i>	SA	<i>T</i>	<i>1</i>
		<i>PRAIANO</i>	SA	<i>T</i>	<i>1</i>
<i>RAVELLO</i>	SA	<i>T</i>	<i>1</i>		
<i>VIETRI SUL MARE</i>	SA	<i>T</i>	<i>1</i>		
Totale					25

Legenda

T = Totalmente Montano

P = Parzialmente Montano

NM = Non Montano

LEGGE REGIONALE: “Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane”.

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Nota all'art. 1

Comma 2.

Cost. 27 dicembre 1947: “Costituzione della Repubblica italiana”.

Art. 44: “Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane”

Nota all'art. 4

Comma 2.

Legge regionale 4 novembre 1998, n. 17: “Provvedimenti per la salvaguardia del territorio per lo sviluppo socio-economico delle zone montane”.

Comma 5.

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

Art. 30: “Convenzioni”.

“1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti”.

Nota all'art. 5

Comma 5, lettera a).

Legge 3 dicembre 1971, n. 1102: “Nuove norme per lo sviluppo della montagna”.

Art. 9: “Demanio forestale ed affittanze degli enti locali”.

“Oltre alle regioni, le Comunità montane e i comuni sono autorizzati ad acquistare o a prendere in affitto per un periodo non inferiore ad anni 20 terreni compresi nei rispettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali.

Quando sia necessario per la difesa del suolo e per la protezione dell'ambiente naturale in conformità agli scopi di cui al precedente comma, le regioni, le Comunità montane e i comuni possono, in mancanza di accordo per l'acquisto ai valori correnti, procedere anche ad espropriare i terreni sopraindicati e quelli di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con le modalità di cui agli articoli 112, 113, 114 e 115 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Ai beni acquistati o espropriati si applica l'articolo 107 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Qualora tali beni risultino incorporati ad altri sottoposti al regime di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1776, devono essere assoggettati alle disposizioni della stessa legge.

Ai contratti di compravendita e a quelli per la contrazione dei mutui si applicano l'imposta fissa di registro ed ipotecaria e l'esenzione dai diritti di voltura.

I redditi dei terreni acquistati ed utilizzati ai termini dei commi precedenti sono esenti da ogni imposta per 40 anni, sempre che si tratti di boschi.

Il beneficio si riconferma ogni 5 anni, con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 58 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3267.

Agli acquisti di cui ai commi precedenti del presente articolo sono estese le provvidenze di cui all'articolo 12 della presente legge.

I piani di acquisto, di affittanza e di rimboschimento dei terreni di cui ai precedenti commi devono essere approvati prima della concessione del mutuo dalla autorità forestale regionale.

L'autorità forestale concederà assistenza gratuita agli enti di cui al primo comma che la richiedano per lo studio dei piani di acquisto e di rimboschimento.

La Cassa depositi e prestiti e le Casse di risparmio sono autorizzate a concedere mutui trentennali alle regioni, alle Comunità montane ed ai comuni per l'acquisto ed il rimboschimento dei terreni di cui al primo comma garantendosi sul valore dei beni stessi.

L'onere del pagamento dell'interesse relativo a tali mutui è assunto a totale carico dello Stato allorché l'acquisto e l'esecuzione delle opere di rimboschimento vengano effettuati da comuni montani con bilancio deficitario; in caso diverso il concorso dello Stato per il pagamento degli interessi è del 50 per cento.

Per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma precedente è stabilito il limite di impegno di lire 170.000.000 per il 1972 e di lire 165.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1974”.

Nota all'art. 9

Comma 11

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 già citato nella nota al comma 5 dell'articolo 4.

TITOLO III

Organi

Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità

Comma 13

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 già citato nella nota al comma 5 dell'articolo 4.

Art.59 "Sospensione e decadenza di diritto "

“1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.

2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto .

4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

6. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

7. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 58, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

8. Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2 comma 2-quater del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni”.

Comma 14

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 già citato nella nota al comma 5 dell'articolo 4.

Art. 141: “Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali.”

“1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

- a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
- b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
- 1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;
 - 2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;
 - 3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
 - 4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;
- c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;
- c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
- 2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.
4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al parlamento. Il decreto è pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana.
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.
8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti locali di cui al presente comma è disposto con decreto del Ministro dell'interno”.

Art. 144: “Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio”.

“1. Con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.

2. Presso il Ministero dell'interno è istituito, con personale della amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione ordinaria.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalità di pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione stessa, nonché le modalità di organizzazione e funzionamento del comitato di cui al comma 2”.

Comma 15

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 già citato nella nota al comma 5 dell'articolo 4.

Art. 141 già citato nella nota al comma precedente.

Art. 144 già citato nella nota al comma precedente.

Nota all'art. 14

Comma 1

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 già citato nella nota al comma 5 dell'articolo 4.

Art. 82: “Indennità “

Comma 2: “I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali”.

Comma 2

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 già citato nella nota al comma 5 dell'articolo 4.

Art. 82 già citato nella nota al comma 1.

Comma 8: “La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
- b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
- c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;
- d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
- e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;
- f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.”

Comma 3

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 già citato nella nota al comma 5 dell'articolo 4.

Art. 82 già citato nella nota al comma 1.

Comma 5: “Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.”

Nota all'art. 15

Comma 1

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 già citato nella nota al comma 5 dell'articolo 4.

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 : “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.”

Comma 2

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 già citato nella nota al comma 5 dell'articolo 4.

Art. 90: “Uffici di supporto agli organi di direzione politica”.

“1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della Giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti

da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.

2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.

3. Con provvedimento motivato della Giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuali”.

Comma 3

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 già citato nella nota al comma 5 dell'articolo 4.

Art. 110: “Incarichi a contratto”.

“1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.

3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l'ente locale ai sensi del comma 2. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.

6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità”.

Nota all'art. 17

Comma 4

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 già citato nella nota al comma 5 dell'articolo 4.

Art. 34: "Accordi di programma".

"1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della Regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'*articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella Regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto".

Nota all'art. 19

Comma 1

Legge regionale 15 aprile 1998 n. 6: "Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità Montane"

Nota all'art. 22

Comma 5

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 già citato nella nota al comma 5 dell'articolo 4.

Nota all'art. 23

Comma 4

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 già citato nella nota al comma 5 dell'articolo 4.

Art. 90 già citato nella nota al comma 2 dell'articolo 15.

Comma 5

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 già citato nella nota al comma 5 dell'articolo 4.

Art 110 già citato nella nota al comma 3 dell'articolo 15.

Nota all'art. 24

Comma 2

Legge regionale 4 novembre 1998, n. 17 già citata nella nota al comma 2 dell'articolo 4.

Art 18: "Utilizzo del Fondo regionale per la montagna".

“1. Ai fini dell'attuazione da parte delle Comunità montane delle disposizioni dettate dalla presente legge, una quota della disponibilità del «Fondo regionale per la montagna», determinata annualmente con la legge di bilancio, è ripartita tra le Comunità montane secondo i seguenti criteri:

a) una quota fissa per ogni Comunità montana determinata dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza dei Presidenti delle Comunità montane;

b) il trenta per cento della parte residua in proporzione diretta alla popolazione residente nella Comunità montana ed il settanta per cento in proporzione diretta al loro territorio.

2. La Giunta regionale aggiorna ogni due anni l'importo della quota fissa destinata ad ogni Comunità montana ed aggiorna altresì, con cadenza biennale, i coefficienti di riparto basati sui dati della popolazione residente. Per la prima applicazione della legge si assumono le risultanze dell'ultimo censimento generale della popolazione.

3. Un'ulteriore quota del fondo viene annualmente ripartita dalla Giunta regionale tra le organizzazioni degli Enti locali della montagna in ragione della loro rappresentatività, a titolo di concorso nelle spese per l'attività di rappresentanza ed assistenza agli Enti associati.

4. Per l'esercizio 1998 la quota, di cui al comma 3, è costituita dal 10 per cento delle disponibilità del «Fondo regionale per la montagna”.

Comma 5

Legge regionale 3 novembre 1994 n. 32: “Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale”

Nota all'art. 25

Comma 1

Legge regionale 7 maggio 1996 n. 11: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo”.

Art. 3: “Delega delle funzioni”.

“1. Le funzioni amministrative relative all'attuazione degli interventi di cui alle lettere b), d), e), f), g), h), i), l), m), n) del comma 1. dell'articolo 2, sono delegate alle Comunità montane, di cui alla legge regionale 1° gennaio 1994, n. 31, per i territori dei rispettivi Comuni e di quelli interclusi ed alle Amministrazioni provinciali per i restanti territori.

2. Resta confermata la competenza della Giunta regionale nella attuazione degli interventi previsti alle lettere a), c), o), p), q), r), s), t) del comma 1 dell'articolo 2 che vi provvede a mezzo dell'Area generale di coordinamento sviluppo attività settore primario - Settore foreste, caccia e pesca e settore per il Piano forestale generale e Settori tecnico amministrativi foreste di cui alla legge regionale 4 luglio 1991, n. 11.

3. La Giunta regionale corrisponde annualmente agli Enti di cui al presente articolo le spese occorrenti per l'esercizio della delega. Tali spese sono commisurate all'8% dello stanziamento annuale assegnato a ciascun Ente in attuazione della presente legge.

4. Le risorse di cui al comma 3 possono essere utilizzate per la costituzione di apposite strutture tecniche per gli adempimenti connessi alla progettazione e direzione dei lavori di cui alla presente legge.

5. Le strutture di cui al comma 4 possono prevedere le seguenti professionalità:

- a) un dottore agronomo o forestale;
- b) un ingegnere;
- c) un geologo;
- d) un perito in agraria o geometra o agrotecnico;
- e) personale amministrativo contabile ed esecutivo in misura proporzionata agli stanziamenti assegnati.

6. Gli Enti delegati, nella individuazione del personale precedentemente indicato, da assumere con le modalità del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale, parte impiegati, debbono prioritariamente attingere tra il personale che abbia già prestato la propria opera presso l'Ente con contratto di lavoro previsto per la categoria idraulico-forestale e sia in possesso dei requisiti indispensabili per l'espletamento degli incarichi o delle mansioni affidate.

7. Gli Enti sprovvisti di tali strutture, o con strutture incomplete, devono provvedervi, limitatamente alle figure professionali richiamate e di cui le strutture sono carenti, entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge”.

Comma 2

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 già citato nella nota al comma 5 dell'articolo 4.

Art. 30 già citato nella nota al comma 5 dell'articolo 4.

Comma 3

Legge regionale 24 luglio 2007 n. 8: “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi freschi e conservati”

Legge regionale 24 luglio 2006 n. 14 Modifiche ed Integrazioni alla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo”

Legge regionale 7 maggio 1996 n. 11 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 25.

Art. 3 già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 25.

Art. 13: “Incentivi per la forestazione a scopo produttivo e per la castanicoltura”.

“1. Per la creazione di complessi boscati finalizzati all'incremento delle produzioni legnose, possono essere concessi incentivi per l'impianto di boschi con specie legnose a rapido accrescimento ed a turno breve a favore di Enti pubblici e privati proprietari di terreni ritirati dalla coltivazione agricola la cui utilizzabilità, a fini produttivi, sia riconosciuta da apposita attestazione rilasciata da tecnico abilitato.

2. Sono, altresì, concessi incentivi a favore di Enti pubblici e privati per l'impianto dei castagneti da frutto, su terreni ritirati dalla coltivazione agricola e la cui utilizzabilità deve essere attestata da tecnico abilitato, e per la ricostituzione di quelli esistenti. L'incentivo è concesso ai proprietari dei terreni da imboschire e/o dei castagneti da migliorare.

3. Gli incentivi di cui ai comma 1. e 2. consistono nella concessione di contributi in conto capitale fino al 55% della spesa riconosciuta ammissibile.

4. Analoghi contributi possono essere concessi ad Enti privati per la realizzazione di rimboschimenti a carattere protettivo.

5. Per le operazioni di sfollo dei boschi cedui a macchiatico negativo, a metà turno, possono essere concessi ad Enti pubblici e privati proprietari dei predetti boschi, contributi pari al 50% della spesa riconosciuta ammissibile.

6. Nel caso in cui la realizzazione degli interventi di cui al comma 4. è affidata agli Enti delegati, competenti per territorio, il contributo è elevato al 75%.

7. Gli Enti delegati possono riservare per gli interventi di cui ai comma 1., 2., 4. e 5. una quota percentuale del finanziamento assegnato di cui all'art. 6 non superiore al 10%.

8. Per l'istruttoria delle istanze e la concessione dei contributi, relativi agli interventi di cui ai comma 1, 2, 4 e 5, l'Area generale di coordinamento sviluppo attività settore primario - settore foreste, caccia e pesca, predisporrà un'apposita "analisi delle categorie dei lavori ammissibili" che è adottata dalla Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

9. La richiesta di contributo va inoltrata dal 2 gennaio al 31 maggio di ogni anno al Presidente dell'Ente delegato competente.

10. Gli Uffici tecnici degli Enti delegati competenti provvedono alla istruttoria delle domande ed alla concessione del relativo contributo in base all'ordine di acquisizione delle stesse al protocollo d'ufficio. Hanno titolo di preferenza le iniziative di forestazione delle superfici agricole adiacenti ai boschi esistenti.

11. Le opere realizzate e gli interventi effettuati di cui ai comma 1, 2, 4 e 5 sono sottoposte ad accertamento finale di regolare esecuzione dei lavori, entro due mesi dal loro completamento, da un funzionario incaricato dal settore tecnico amministrativo provinciale foreste competente.

12. Alla liquidazione del contributo vi provvede l'Ente delegato entro trenta giorni dalla data di ricezione degli atti di accertamento di cui al comma 11”.

Art.17 Taglio dei boschi.

“1. Chiunque intende effettuare il taglio dei boschi di cui all'art. 14, deve farne preventiva richiesta alle Comunità montane per i territori dei comuni membri e dei comuni interclusi ed alle Amministrazioni provinciali per il restante territorio.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per i tagli boschivi inferiori a due ettari di superficie cadente al taglio. Il proprietario o possessore del bene ne dà comunicazione all'ente delegato territorialmente competente prima dell'inizio della stagione silvana di riferimento.

2-bis. Nelle utilizzazioni dei boschi appartenenti al demanio pubblico è vietata la bruciatura dei residui delle lavorazioni. Nel progetto di taglio sono individuate una o più piazzole per la lavorazione o la riduzione in cippato di tutto il materiale di risulta. Tale prescrizione è espressamente riportata nei contratti di vendita dei lotti boschivi. Per l'inosservanza, la sanzione amministrativa da comminare è la stessa prevista per la violazione di cui all'articolo 25, comma 11.

2. Dall'entrata in vigore della presente legge il taglio dei boschi sull'intero territorio della Regione è disciplinato dalle norme tecniche di cui all'allegato B della legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'autorizzazione del taglio dei boschi è rilasciata dal Presidente della Comunità montana e dal Presidente dell'amministrazione provinciale, per i territori di rispettiva competenza, previo parere tecnico favorevole del competente Settore tecnico amministrativo provinciale foreste.

4. Detta autorizzazione deve contenere le prescrizioni per la migliore utilizzazione del bosco.

5. Ai fini della tutela del bosco nei riguardi del vincolo paesaggistico di cui alla legge 8 agosto 1986, n. 431, nei boschi è consentito il taglio culturale; la forestazione; la riforestazione; le opere di bonifica, antincendio e di conservazione, debbono essere utilizzati previa autorizzazione di cui al comma 1 ed in conformità delle prescrizioni di cui all'allegato B della legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Per i tagli dei boschi di cui all'art. 10 deve essere accantonata una somma pari al 10% del ricavato da accantonare su apposito capitolo di bilancio dell'Ente proprietario e da utilizzare per opere di miglioramento dei beni silvo-pastorali.

7. È istituito l'Albo regionale delle imprese boschive, abilitate a concorrere alle aste ed alle gare per l'acquisto e la utilizzazione dei lotti boschivi di proprietà della Regione, dei Comuni e di altri Enti.

8. Le modalità per la iscrizione all'Albo di cui al comma 7, quelle per la esclusione nonché quelle per la riammissione sono specificate nell'allegato B di cui alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni”.

Art. 23: “Trasformazione e mutamento di destinazione dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico”.

“1. Nei terreni e nei boschi di cui all'articolo 14, sottoposti a vincolo idrogeologico, i movimenti di terra nonché la soppressione di piante, arbusti e cespugli, finalizzati ad una diversa destinazione o uso dei medesimi, sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 del R.D. 3 dicembre 1923, n. 3267.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1. é rilasciata dal Presidente della Comunità montana per il territorio di sua competenza e dei Comuni interclusi e dal Presidente dell'Amministrazione provinciale per il restante territorio, previa acquisizione del parere espresso dalla competente Area generale di coordinamento sviluppo attività settore primario - Settori tecnico amministrativi provinciali foreste.

2-bis. Il parere relativo alle istanze avanzate per l'ottenimento del cambio di destinazione di terreni sottoposti al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 3 dicembre 1923, n. 3267, inerenti il condono edilizio di immobili, in deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, è espresso direttamente dall'ente delegato territorialmente competente previa istruttoria dei propri uffici tecnici.

3. Il rilascio di tale autorizzazione può essere subordinato al versamento, in favore dell'Ente delegato, di una somma di denaro quale deposito cauzionale per la buona esecuzione dei lavori; tale somma, determinata dall'Ente delegato su proposta dell'Area generale di coordinamento sviluppo attività settore primario - Settori tecnico amministrativi provinciali foreste, sarà commisurata alla entità dei lavori prescritti a garanzia della stabilità dei terreni e della regimazione delle acque.
4. Il titolare del provvedimento di autorizzazione, quando ha ultimato i lavori per i quali gli era stato richiesto il deposito cauzionale, potrà richiedere lo svincolo del medesimo.
5. Il Presidente dell'Ente delegato entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, previa acquisizione del nulla-osta dell'Area generale di coordinamento sviluppo attività settore primario - Settori tecnico amministrativi provinciali foreste, dispone lo svincolo della cauzione”.

Art. 25: “Norme di polizia forestale”.

“1. Ferme restando le norme di carattere penale, coloro che nei boschi vincolati ai sensi del R.D. n. 3267 del 30 dicembre 1923, tagliano o danneggiano piante o arrecano altri danni in violazione alle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti, alle indicazioni contenute nei Piani di assestamento e nei progetti di taglio redatti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato.

2. La valutazione delle piante destinate a crescere ad alto fusto e dei polloni dei cedui, tagliati in contravvenzione alle norme contenute nella presente legge, è fatta prendendo per base il valore di mercato del legname ritraibile da piante della stessa specie e dimensione di quelle tagliate senza alcuna deduzione per spese di abbattimento e trasporto. Tale valore è determinato in base alla media dei prezzi correnti di mercato.

3. La valutazione del danno, cagionato con la distruzione o asportazione delle ceppaie di piante e/o polloni abusivamente abbattuti, è desunta dal rilievo del soprassuolo esistente nelle immediate vicinanze.

4. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore delegato all'Agricoltura e foreste, di concerto con l'assessore delegato al bilancio e ai Tributi, procede alla formazione di tabelle dei valori medi da servire di base per l'applicazione delle sanzioni relative alle trasgressioni accertate.

5. Le tabelle di cui al comma 4 sono compilate per ciascuna specie e per gruppi di specie e determinano, per ogni classe di diametro misurato a metri 1,30 da terra, il valore medio attribuito a ciascuna pianta d'alto fusto, a ciascun pollone di castagno e, per i cedui da combustibile, a ciascun quintale di legna.

6. Con delibera della Giunta regionale le tabelle di cui al comma 4, sono aggiornate ogni due anni in misura corrispondente alla variazione dell'indice del costo della vita.

7. Per i danni arrecati mediante incendi, pascolo, recisione di rami ed amputazione delle radici, quando possa derivarne il totale deperimento delle piante e/o dei polloni si adotta lo stesso criterio di cui al comma 5.

8. Per il pascolo abusivo nei boschi, oltre al danno alle piante determinato ai sensi del comma 7, si deve considerare l'ulteriore danno arrecato all'ambiente boschivo commisurandolo all'alimento consumato dal bestiame pascolante e calcolato in fieno normale equivalente al prezzo corrente del più prossimo mercato di consumo. La quantità dell'alimento è computata per ciascun giorno e sua frazione di pascolo abusivo, come segue:

a) da Kg. 10 a Kg. 20 di fieno normale per ogni capo bovino o cavallino adulto;

b) da Kg. 5 a Kg. 10 di fieno normale per ogni giovenca, vitello o puledro;

c) da Kg. 1,5 a Kg. 2 di fieno normale per ogni capo ovino o caprino.

9. Nei confronti di chi esegue il taglio dei boschi di cui all'art. 14 senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di lire 200.000 ad un massimo di lire 2.000.000; detta sanzione si applica in conformità dell'articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei confronti del proprietario e possessore del terreno e dell'esecutore materiale.

10. Per le violazioni alle norme di cui all'articolo 23 è comminata la sanzione amministrativa da un minimo di lire 200.000 ad un massimo di lire 2.000.000 per decara e sua frazione. Detta sanzione si applica in conformità dell'art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei confronti del proprietario e possessore del terreno e dell'esecutore materiale.

11. Per l'inosservanza del divieto di cui al quarto comma dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47, la sanzione amministrativa da comminare, in applicazione della legge 4 agosto 1984, n. 424, è compresa da un minimo di lire 700.000 ad un massimo di lire 3.000.000 per decara e sua frazione.

12. Per l'inosservanza delle norme contenute nell'allegato C e concernenti l'allestimento e sgombero delle tagliate ed al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati, le sanzioni amministrative da comminare andranno da un minimo di lire 40.000 ad un massimo di lire 400.000 per ogni ara o sua frazione.

13. Per l'accertamento delle infrazioni, la contestazione, la notifica ed il pagamento delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge si applicano le disposizioni della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13.

14. All'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo provvedono gli Agenti del Corpo forestale dello Stato i quali determinano anche l'entità del danno cagionato ovvero il valore delle piante tagliate o danneggiate”.

Allegato C : “Prescrizioni di massima e polizia forestale”.

Comma 4

Legge regionale 7 maggio 1996 n. 11 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 25.

Nota all'art. 27

Comma 1

Art. 43 dello Statuto: “Procedura di approvazione “Ogni progetto di legge, previo esame in Commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce i procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.”

Art.45 dello Statuto: “Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali”.....omissis..... La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione, salvo che la stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio Regionale può essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.”